

*Allegato alla deliberazione
del C.C. n. 18 del 28/10/2019*



Comune di Ardore
Città Metropolitana di Reggio Calabria

***Regolamento per l'applicazione
della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche***

Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 28 ottobre 2019 con provvedimento n. 18

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Ambito di applicazione del regolamento
- Art. 3 - Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione
- Art. 4 - Domanda di occupazione
- Art. 5 - Avvio del procedimento e istruttoria della domanda
- Art. 6 - Diritti di istruttoria e diritti d'urgenza
- Art. 7 - Deposito cauzionale
- Art. 8 - Durata delle occupazioni
- Art. 9 - Contenuto dell'atto di concessione/autorizzazione
- Art. 10 - Obblighi del titolare
- Art. 11 - Decadenza ed estinzione della concessione/autorizzazione
- Art. 12 - Modifica, sospensione e revoca della concessione/autorizzazione
- Art. 13 - Rinnovo della concessione, proroghe e autorizzazione al subentro
- Art. 14 - Rinuncia all'occupazione
- Art. 15 - Oggetto della tassa
- Art. 16 - Soggetti attivi e passivi
- Art. 17 - Graduazione e criterio di classificazione delle strade
- Art. 18 - Criteri di determinazione della tassa
- Art. 19 - Disciplina delle tariffe
- Art. 20 - Concessioni permanenti di Aree a pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
- Art. 21 - Occupazione spazi pubblico con dehorss
- Art. 22 - Limiti alle occupazioni stradali
- Art. 23 - Passi carrabili
- Art. 24 - Esenzioni
- Art. 25 - Agevolazioni per esercizi commerciali e artigianali
- Art. 26 - Denuncia e versamento della tassa
- Art. 27 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
- Art. 28 - Sanzioni e interessi
- Art. 29 - Individuazione delle unità organizzative
- Art. 30 - Pubblicità del regolamento
- Art. 31 - Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e dell'art. 7 del D.Lgs. n. 267/2000, disciplina:
 - l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme e i principi contenuti nel Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni;
 - le modalità per il rilascio delle relative autorizzazioni e concessioni.

Art. 2 – Ambito di applicazione del regolamento

1. Sono soggette all'ambito di applicazione del presente regolamento:
 - le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, nelle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune nonché sui tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio;
 - le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, con esclusione di balconi, verande, *bow-window* e simili infissi di carattere stabile;
 - le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
2. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.

Art. 3 - Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione.

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente, comunque, durata non inferiore all'anno. L'occupazione si considera in ogni caso permanente quando l'atto di concessione ne prevede l'utilizzazione continuativa da parte del concessionario per tutta la sua durata, comunque superiore all'anno.
3. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno nonché:
 - le occupazioni temporanee prive di autorizzazione;
 - le occupazioni continuative autorizzate per una durata inferiore all'anno;
 - le occupazioni di durata superiore all'anno nelle quali la sottrazione del suolo pubblico è non continuativa, in quanto avviene per una parte del giorno, mancando in questo caso il carattere della stabilità dell'occupazione.
4. La durata effettiva della occupazione, inferiore all'anno, unitamente al fatto che l'area occupata dal contribuente, al termine della giornata lavorativa, ritorni nella disponibilità del Comune, costituiscono elementi dai quali si evince inequivocabilmente che trattasi di occupazione di suolo pubblico avente carattere temporaneo.

CAPO I - NORME E PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE

Art. 4 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di autorizzazione, per le occupazioni di natura temporanea, o di concessione, per le occupazioni di natura permanente.
2. Per i passi carrabili, i divieti di sosta indiscriminati, le bocche di lupo, le vasche imof, ecc. è tenuto a richiedere la concessione il proprietario ovvero il titolare di altro diritto reale sull'immobile a cui è asservita l'occupazione. Nel caso di più contitolari ovvero di più occupanti, la domanda deve essere presentata e sottoscritta da uno degli stessi completa dell'indicazione degli altri contitolari od occupanti obbligati in solido al pagamento della tassa.
3. La domanda di concessione ovvero di autorizzazione, redatta in bollo, dovrà essere presentata agli uffici competenti almeno 30 giorni prima del periodo richiesto, in caso di occupazione permanente, e almeno 15 giorni prima in caso di occupazioni temporanee, e deve contenere, a pena di nullità:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente, nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore;

- c) nel caso di più contitolari non rappresentati dall'Amministratore di condominio l'indicazione delle generalità dei soggetti contitolari, obbligati in solido al pagamento della tassa;
 - d) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
 - e) la superficie o estensione lineare che si intende occupare;
 - f) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;
 - g) il tipo di attività che si intende svolgere, le strutture e le attrezzature con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
 - h) documentazione fotografica e apposite planimetrie quotate e scale adeguate anche con riferimento agli spazi pubblici circostanti da cui risulti evidenziata la superficie che si richiede di occupare ed eventuali profili e/o prospetti;
 - i) il versamento dei diritti di istruttoria e rimborso spese dovuti ai sensi dell'articolo 6.
 - l) l'impegno a mettere in opera tutte quelle prescrizioni che saranno imposte dalla Polizia Municipale nel caso in cui l'occupazione determini problemi al transito pedonale;
4. Ai titolari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
 5. Sono interamente a carico del richiedente le segnalazioni di occupazione di suolo pubblico e, in particolare, per le occupazioni sulle sedi stradali, quelle previste in merito dal Codice della Strada nonché tutti gli opportuni provvedimenti a tutela della sicurezza degli utenti, cittadini, addetti agli stessi lavori e luoghi di intervento.
 6. In caso di occupazioni di aree non collegate ad attività già esistenti, diverse dal commercio ambulante, la concessione è assegnata mediante priorità di presentazione dell'istanza.

Art. 5 – Avvio del procedimento e istruttoria della domanda

1. Con la presentazione della domanda ha inizio il procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione di cui viene data comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
2. Le domande di occupazione sono assegnate al servizio U.O.C. N°4 – Area Tecnica per l'istruttoria ed il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione.
3. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni per le occupazioni permanenti e 15 giorni per le occupazioni temporanee.
4. Nel caso in cui il richiedente abbia necessità di ottenere il rilascio del provvedimento entro termini inferiori a quelli sopra indicati, potrà versare i diritti d'urgenza quantificati all'articolo 6, comma 1. In tal caso i termini previsti per la conclusione del procedimento si intendono ridotti alla metà.
5. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta ovvero vengono richiesti pareri ad altri enti o siano necessarie altre autorizzazioni comunali o di altri enti, il termine si interrompe e riprende a decorrere dal momento in cui pervengono al responsabile del procedimento le autorizzazioni, i pareri, i chiarimenti o le integrazioni richieste.
6. Fatta salva l'acquisizione di ulteriori pareri e/o autorizzazioni in relazione alla tipologia di occupazione richiesta, l'istruttoria dei procedimenti viene effettuata acquisendo, di norma, i seguenti pareri:
 - ufficio di polizia municipale per il rispetto delle norme riguardanti il codice della strada;
 - ufficio edilizia privata: per le occupazioni riguardanti lo svolgimento dell'attività edilizia e, in generale, la realizzazione di attività o l'installazione di manufatti disciplinati dal regolamento edilizio (apertura nuovi passi carrai, installazione di tende, fognatura e acquedotto) ;
 - ufficio tecnico-lavori pubblici: per le occupazioni che implicano modifiche al patrimonio comunale (assetto stradale, illuminazione pubblica) e/o verifiche di compatibilità con gli impianti di erogazione dei pubblici servizi (illuminazione pubblica)
 - ufficio attività economiche: per le occupazioni effettuate da pubblici esercizi.
7. I pareri di cui al comma precedente devono essere rilasciati entro il termine di 6 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il suddetto termine, il parere si intende favorevole.
8. In ipotesi di esito positivo dell'istruttoria il provvedimento di cui sopra consisterà nel rilascio della concessione o autorizzazione; qualora l'amministrazione ravvisi nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività e con le disposizioni previste dal Codice della Strada comunicherà nel termine di cui sopra i motivi del diniego o del parziale accoglimento della domanda indicando l'autorità a cui eventualmente ricorrere nonché i termini e per la proposizione dell'impugnazione .
9. I provvedimenti di concessione/autorizzazione o di diniego sono emessi dal dirigente/responsabile del servizio.

Art. 6 - Diritti di istruttoria e diritti d'urgenza

1. Alla richiesta di autorizzazione o concessione di cui al precedente articolo 4 dovrà essere allegata la quietanza di versamento dei diritti dovuti per il rilascio dell'autorizzazione o concessione, risultanti dal seguente prospetto:

Occupazione richiesta	Diritti di istruttoria	Diritti d'urgenza
Occupazione temporanea	€. 50,00	€. 50,00
Occupazione permanente	€. 150,00	€. 50,00
Passo carraio	€. 150,00	€. 50,00

2. Nel caso di occupazioni temporanee esonerate dal pagamento della tassa i diritti indicati al precedente comma 1 sono ridotti del 50%.

3. I diritti per il rilascio del cartello del passo carraio sono dovuti anche in caso di sostituzione dello stesso per deterioramento, distruzione, ecc. ovvero nel caso in cui il passo carraio sia esentato dal pagamento della tassa.

4. L'ammontare degli importi di cui al comma 1, potranno essere adeguate con cadenza annuale con deliberazione della Giunta Comunale. Le somme versate a questo titolo non saranno mai rimborsate.

Art. 7 – Deposito cauzionale

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione/autorizzazione o da cui possono derivare danni al patrimonio comunale o a terzi o in particolari circostanze che lo giustifichino, il responsabile del servizio competente a rilasciare l'autorizzazione, prescrive il versamento di un deposito cauzionale, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento. In sostituzione del deposito cauzionale potrà essere prestata idonea garanzia fidejussoria della durata prevista per l'occupazione, aumentata di tre mesi.

2. Il deposito cauzionale sarà svincolato al termine dell'occupazione, previo accertamento della corretta e regolare messa in pristino del suolo pubblico.

3. Le tariffe per il calcolo dell'importo del deposito cauzionale sono deliberate annualmente dalla giunta Comunale;

Art. 8 - Durata delle occupazioni

1. La durata delle occupazioni permanenti, ove non diversamente richiesto all'atto della domanda, è generalmente fissata in anni 3. (durata massima), senza possibilità di tacito rinnovo, con decorrenza dal giorno successivo a quello del ritiro della concessione.

2. Il Comune potrà comunque inviare disdetta anche alla prima scadenza con preavviso di almeno sei mesi.

3. Il responsabile competente al rilascio della concessione potrà prescrivere una durata inferiore a quella prevista al comma 1, motivando debitamente le circostanze.

4. La durata delle occupazioni temporanee di natura ricorrente legate all'esercizio del commercio su aree pubbliche coincide con la data di scadenza dell'autorizzazione all'esercizio del commercio medesimo.

Art. 9 - Contenuto dell'atto di concessione/autorizzazione

1. L'atto di concessione/autorizzazione costituisce il titolo che legittima l'occupazione e deve contenere:

- gli elementi identificativi della concessione/autorizzazione;
- le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata l'occupazione;
- la durata e la frequenza dell'occupazione;
- l'obbligo di corrispondere la tassa di occupazione e la relativa misura;
- l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 10 del presente regolamento;
- l'obbligo eventuale per il concessionario di prestare deposito cauzionale ovvero garanzia fidejussoria a garanzia della restituzione del bene nelle condizioni iniziali e del rispetto degli obblighi previsti nel titolo autorizzativo;

2. Con riferimento alla natura dell'area:

- la concessione permanente viene rilasciata salvo i diritti di terzi ed in particolare salvo i diritti del proprietario dell'area;
- l'autorizzazione temporanea viene rilasciata a condizione che il richiedente produca, allegato all'istanza, un atto di assenso dell'assemblea condominiale sottoscritto dall'Amministratore o dal proprietario dell'area medesima.

8. Il mancato ritiro dell'atto di concessione, salvo casi debitamente motivati non dipendenti dalla volontà del richiedente, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuto rilascio ovvero entro il termine previsto per l'inizio dell'occupazione temporanea, comporta la decadenza della concessione stessa.

Art. 10 - Obblighi del titolare

1. Il titolare della concessione/autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese utilizzando eventualmente la cauzione o escutendo la garanzia fidejussoria di cui all'art. 7;
- b) mantenere in condizioni di decoro, ordine e pulizia l'area che occupa;
- c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
- e) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;
- f) non affidare in sub-concessione o trasferire a terzi la concessione;
- g) versare il canone alle scadenze previste
- h) esporre un cartello segnaletico conforme a quello previsto dal Regolamento del codice della strada;
- i) mantenere in perfetta efficienza il segnale stradale del passo carraio al fine di permettere, agli utenti stradali, di individuare la zona interessata dal divieto di sosta, in modo chiaro ed inequivocabile;
- l) comunicare, all'apposito ufficio, qualsiasi danneggiamento, smarrimento o patito furto del cartello segnaletico di passo carraio. In tale ultima ipotesi dovrà essere anche prodotta copia della denuncia di smarrimento o furto, presentata presso le competenti Autorità di Polizia;
- m) restituire all'ufficio il cartello segnaletico numerato di passo carraio, in caso di cessazione della concessione stessa, per rinuncia del medesimo titolare o su disposizione della competente autorità;
- n) comunicare all'Ufficio addetto qualsiasi modificazione della struttura e/o dimensioni dell'occupazione stessa, ovvero qualsiasi variazione nella titolarità dell'immobile interessato all'occupazione.

2. Qualora il titolare della concessione/autorizzazione sia un soggetto diverso dal proprietario delle strutture installate sul suolo pubblico l'obbligo previsto al punto a) del presente articolo rimane in carico al proprietario delle strutture suddette (in caso dell'installazione di chioschi) ovvero del proprietario dell'immobile (in caso di occupazione di cantieri per interventi su edifici).

Art. 11 - Decadenza ed estinzione della concessione/autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione/autorizzazione:

- a) il mancato versamento per due annualità consecutive della tassa stabilita e di eventuali ulteriori diritti dovuti;
- b) il mancato rispetto delle condizioni imposte con l'atto di concessione/autorizzazione ovvero delle norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
- c) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione/autorizzazione del suolo o dello spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
- d) per difformità dell'occupazione rispetto alla concessione/autorizzazione.

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, della tassa versata, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del Servizio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

4. Sono causa di estinzione della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario, qualora non sia presentata la richiesta di voltura entro 120 giorni dal verificarsi dell'evento;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Art. 12 - Modifica, sospensione e revoca della concessione/autorizzazione

1. L'Amministrazione Comunale, con atto motivato, può in qualsiasi momento modificare, sospendere o revocare il provvedimento di concessione/autorizzazione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dichiarati tali dall'Autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

2. Il soggetto autorizzato all'occupazione del suolo pubblico non può opporsi alla rimozione completa del manufatto e delle strutture facenti parte delle occupazioni del suolo pubblico per consentire i lavori di riqualificazione dell'area interessata.

3. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione/autorizzazione disposto dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale della tassa corrisposta in anticipo, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, senza interessi.
4. Il rimborso per le occupazioni di suolo pubblico permanenti potrà essere corrisposto in ragione di dodicesimi tenendo conto soltanto delle frazioni superiori a 15 giorni che saranno computate in misura pari ad un mese intero.

Art. 13 - Rinnovo della concessione, proroghe e autorizzazione al subentro

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza.
2. Per le occupazioni permanenti ovvero per le occupazioni temporanee di durata superiore all'anno il titolare deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
3. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà delle strutture o di titolarità di un'attività alle quali è collegata un'occupazione di suolo pubblico, il subentrante dovrà produrre apposita domanda di subentro contenente anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente, da presentarsi entro 120 giorni dal verificarsi dell'evento.
4. In caso di morte o di sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario gli eredi o il tutore legale possono richiedere l'autorizzazione al subentro entro 120 giorni dal verificarsi dell'evento.
5. In caso di subentro in corso d'anno non sarà ammesso alcun rimborso della tassa già versata a favore del cedente. Qualora il concessionario di origine sia in regola con il pagamento della tassa, il subentrante sarà tenuto al pagamento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
6. Per le occupazioni temporanee può essere richiesta la proroga dell'occupazione da presentarsi almeno 10 giorni prima della scadenza.
7. Il mancato pagamento della tassa, nei termini stabiliti nel presente regolamento, per l'occupazione già in essere costituisce motivo ostativo per il rinnovo o proroga.

Art. 14 - Rinuncia all'occupazione

1. Per le occupazioni temporanee di carattere non ricorrente la rinuncia all'occupazione effettuata prima del termine di scadenza dell'autorizzazione non dà diritto al rimborso della tassa già versata.
2. Per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente e per le occupazioni permanenti la rinuncia può essere richiesta previa messa in pristino del suolo. La rinuncia comunicata entro il 31 dicembre dell'anno ha effetto a decorrere dall'anno successivo.

CAPO II – DISCIPLINA DELLA TASSA

Art. 15 - Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, nelle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al precedente comma 1, con esclusione di balconi, verande, *bow-window* e simili infissi di carattere stabile. Sono, inoltre, soggette alla tassa le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. La tassa si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.
4. Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune, nel caso di popolazione del comune superiore a diecimila abitanti.
5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.
6. Il pagamento della tassa non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del Comune. Dalla misura complessiva della tassa va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art. 16 - Soggetti attivi e passivi

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dall'atto di concessione o di autorizzazione o, in assenza, sulla base dell'effettiva superficie occupata.
2. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, la tassa è dovuta dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.

Art. 17 - Graduazione e criterio di classificazione delle strade

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tal fine le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate come segue:

1^ CATEGORIA	2^ CATEGORIA	3^ CATEGORIA
Corso Carducci, Piazza Concordia, Piazza Dante, Piazza Margherita, Piazza Umberto I, Via Marina, Via Foscolo,	Aree interne alla delimitazione del centro abitato ai sensi del D.L.vo 285/92 (codice della strada) per come individuate con atto deliberato dal CC. N.18 del 28/10/2019	Tutte le aree non ricomprese nella prima e seconda categoria

Art. 18 - Criteri di determinazione della tassa

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.
2. L'estensione dello spazio occupato si computa considerando la superficie della proiezione verticale dell'oggetto al suolo, partendo dalle linee più sporgenti.
3. Nel computo dello spazio occupato da tavoli, sedie, sgabelli, panche, vasi da fiori, lampade o simili, sia o meno tale occupazione recintata da balaustre od altro, si valuta la superficie del massimo poligono, entro il quale può essere circoscritta l'area, con riferimento ai punti più esterni della effettiva occupazione.
5. Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/1993, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.
6. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.
7. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.
2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.
2. Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
3. Nel caso di occupazione di soprassuolo la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione. La superficie di occupazione dei mezzi pubblicitari classificati come cartello, preinsegna, transenna parapetonale, striscione, gonfalone e stendardo, è determinata dalla misura della base di tali oggetti, espressa in metri lineari.

Art. 19 - Disciplina delle tariffe

1. Le tariffe per la tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione assunta ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'art. 17.
2. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

3. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 17, alla durata delle occupazioni e con le tariffe previste **dall'allegato A)**

Art. 20 - Concessioni permanenti di aree a pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. La concessione di aree (già in essere o che verranno richieste in futuro) a titolari di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, è concessa prioritariamente, al "frontista".

2. Quando un'area è data in concessione ad un pubblico esercizio per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, e quest'attività venga a cessare o subisca variazioni tali da modificare la natura dell'attività, la concessione si intende decaduta dalla cessazione o variazione intervenuta.

3. L'Amministrazione Comunale può ritenere di utilizzare l'area suddetta per fini pubblici ovvero mantenere l'utilizzo preesistente dando in concessione l'area ad altri nuovi pubblici esercizi che la richiedessero, secondo i seguenti criteri di preferenza:

- a) garanzia di mantenimento della stessa destinazione precedente;
- b) frontista;
- c) minore distanza dell'esercizio.

4. Le concessioni permanenti hanno durata ordinaria da anni tre estensibile (per multipli di anni tre) fino ad un massimo di anni diciotto in correlazione alla necessità di assicurare la realizzabilità degli investimenti effettuati sulle aree in concessione o sulle attività collegate funzionalmente.

5. Le richieste di rinnovo di concessioni già scadute alla data del presente regolamento, a nome di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, hanno il diritto di "precedenza" purchè l'istanza di rinnovo sia conforme alle presenti disposizioni regolamentari.

Art. 21 – Occupazione spazi pubblici con dehorss

1. Il presente articolo disciplina l'occupazione del suolo su tutto il territorio comunale per tutti i dehorss posti all'esterno degli esercizi pubblici ed ubicati sia su spazi pubblici che privati gravati da servitù d'uso pubblico.

2. Le realizzazioni dei dehorss è peraltro subordinata al rispetto dell'apposito Regolamento comunale che disciplina gli aspetti urbanistici ed ambientali sia per i dehorss di cui comma 1) che per quelli realizzati su spazi privati. Si precisa che il canone dovuto per l'occupazione di spazio pubblico non assorbe il contributo previsto dal Regolamento.

3. Per i laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto, è consentita la sola collocazione di un massimo di due panche, ciascuna di massimo m. 2,00 e di cestini per la raccolta rifiuti da mantenere e svuotare a cura del titolare. Non è consentito in questo caso occupare sedime stradale destinato alla sosta.

4. Nel rilascio della concessione, ai fini della quantificazione delle aree da occupare con i dehorss e della loro disposizione planimetrica, prevarranno le esigenze di viabilità veicolare e pedonale, di non interferenza con i pubblici servizi e di corretto inserimento delle strutture nel contesto ambientale il dehorss deve, di norma, essere installato in posizione prospiciente all'esercizio garantendo la maggior attiguità possibile allo stesso senza interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali.

In particolar modo andranno osservati i seguenti criteri:

- a) il dehorss non dovrà essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli;
- b) l'area occupata del dehorss non deve interferire con gli accessi alle abitazioni, magazzini, garage, cantine, loggiati, ecc.

In corrispondenza di questi deve essere lasciato libero uno spazio di larghezza pari alla dimensione dell'apertura e di profondità (distanza perpendicolare al muro) consona al tipo di apertura e comunque mai inferiore a m. 2,00. E' concessa in deroga l'occupazione di tale spazio previa autorizzazione scritta da parte dei proprietari dell'unità immobiliare di cui tale apertura è parte;

- c) l'area occupata dal dehorss non deve interferire con le fermate di mezzi pubblici;
- d) la dimensione e la forma occupata dal dehorss dovranno essere specificate nella richiesta di concessione e non dovranno variare durante il corso della suddetta;
- e) il dehorss non dovrà comportare compromissioni per l'identificazione dei manufatti architettonici di particolare pregio, singoli o d'insieme.

5. La larghezza del dehorss non dovrà essere superiore a quella del fronte dell'esercizio pubblico cui si riferisce. Tale limite potrà essere derogato previo nullaosta della proprietà delle attività commerciali limitrofe, se esistenti, ovvero altre proprietà. In ogni caso l'occupazione dei marciapiedi con dehorss dovrà rispettare l'art. 20 del d.lgs n. 285/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada).

6. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare un dehors su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico), con o senza elementi di copertura, dovrà ottenere la preventiva concessione dell'Autorità comunale che valuterà altresì, in conferenza di servizio, la compatibilità dell'occupazione;

7. In occasione di rinnovo, nel caso in cui il dehors sia identico a quello già concesso è sufficiente presentare dichiarazione, in calce all'istanza in bollo, del titolare dell'esercizio attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente concesso, corredata della fotografia dello stesso, e dalle ricevute dei pagamenti effettuati. Allo scadere del termine della concessione, ogni singolo elemento del dehors dovrà essere rimosso dal suolo pubblico e l'area dovrà essere ripristinata e ripulita in ogni parte. In caso di mancata esecuzione di tali interventi, essi verranno attuati da Comune con addebito delle spese. Eventuali rotture e/o manomissioni del suolo pubblico non ripristinate a regola d'arte saranno oggetto di apposita contestazione da parte degli Uffici comunali che provvederanno sollecitamente ad emettere i provvedimenti del caso.

8. Al momento del rilascio della concessione, l'Ente comunale, attraverso un suo incaricato, avrà il compito di individuare e indicare con apposita segnaletica il massimo ingombro dimensionale del dehors sul suolo pubblico da esso occupato. Tale estensione planimetrica non dovrà essere oltrepassata. In caso contrario la concessione decade. Dell'avvenuta decadenza del provvedimento concessorio, viene data notizia all'interessato, mediante comunicazione scritta del Responsabile del servizio. La Polizia Municipale avrà il compito di vigilare che non venga disattesa tale norma con verifiche periodiche a campione.

9. Entro 10 giorni dalla data di installazione del dehors, il titolare della concessione è tenuto a consegnare, all'ufficio preposto, idonea documentazione fotografica della struttura installata e dell'intorno circostante, costituita da almeno 3 foto a colori, formato minimo 9x12 cm., riprese da diverse angolature. Tale documentazione è indispensabile per poter applicare l'iter semplificato del rinnovo, la cui mancanza prevederà la procedura di cui al comma 7 del presente articolo. Non sarà in ogni caso rilasciato il rinnovo della concessione, se il titolare dell'esercizio non si trova in regola con i pagamenti, relativi agli anni precedenti, del canone per l'occupazione, e della tassa sui rifiuti.

10. La concessione è revocabile quando:

- a) non vengano rispettate le "Condizioni per la sua validità";
- b) la struttura concessa risulti disordinata, degradata o costituita da elementi non ammessi;
- c) la struttura non venga utilizzata per lo scopo cui è stata concessa;
- d) non sia rispettato quanto previsto dal presente articolo o sia in contrasto con quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione.

Nei casi previsti dal presente comma, la revoca della concessione non dà diritto alla restituzione, anche parziale, dell'importo pagato. Si incorre altresì nella revoca quando il titolare della stessa non abbia provveduto, entro il termine di 60 giorni dalla data prevista per l'inizio dell'occupazione, a corrispondere le somme dovute per l'occupazione stessa, fermo restando l'obbligo dell'assolvimento dei pagamenti. Nei casi previsti dal presente comma, la revoca dell'atto concessorio è preceduta da specifico provvedimento di diffida.

11. Il mancato utilizzo della concessione accordata entro il termine di 60 giorni dalla data prevista per l'occupazione, comporta la decadenza del diritto ad occupare. Dell'avvenuta decadenza del provvedimento concessorio, viene data notizia all'interessato, mediante comunicazione scritta del Responsabile del servizio.

12. L'occupazione abusiva del suolo pubblico con dehors non concesso, non rimosso a seguito di revoca di concessione o non rimosso allo scadere della concessione, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa relativa e la rimozione dello stesso a proprie cura e spese, in base a quanto previsto dal d.lgs. n.285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada".

13. Tutti i dehors già installati, seppur in forza di regolare concessione, allo scadere di questa dovranno uniformarsi alle soprastanti disposizioni.

Art. 22 – Limiti occupazioni stradali

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e relativo regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

2. Fuori dei centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal regolamento di applicazione del Codice della strada.

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiedi stesso, purchè in adiacenza ai fabbricati e sempreché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni. Alle medesime

condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.

4. All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi del Codice della strada, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche della strada, limitatamente alle occupazioni già prima in concessione, è consentita l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizioni che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.

5. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni sono consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atti di concessione.

Art. 23 - Passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili i manufatti realizzati dal Comune o dal concessionario, costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2. La superficie da assoggettare alla tassa per i passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva, calcolata con i criteri previsti dal precedente comma 4, non superiore a mq. 9. L'eventuale superficie eccedente tale limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

4. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi che siano a filo con il manto stradale e in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolare attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con la stessa tariffa prevista per i passi carrabili dal precedente comma 2. La superficie assoggettabile degli accessi carrabili e pedonali contemplati dal presente comma va determinata moltiplicando l'apertura del portone, del cancello e più in generale dell'accesso per la profondità virtuale di un metro lineare.

5. I passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti sono soggetti alla tassa con gli stessi criteri previsti dai commi precedenti per i passi carrabili.

6. La tassa relativa ai passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità della canone. In ogni caso, ove i concessionari non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono rinunciare alla concessione o all'utilizzo con apposita comunicazione al Comune. L'eventuale messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 24 - Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa, oltre alle occupazioni espressamente indicate all'articolo 49 del D.Lgs. n. 507/1993, le seguenti occupazioni:

- a) le occupazioni effettuate con tende, fisse o retrattili;
- b) le occupazioni effettuate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
- c) le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola nei comuni classificati montani;
- d) le occupazioni effettuate da associazioni, comitati etc....., senza scopi di lucro per svolgimento di pubblici spettacoli gratuiti;
- e) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- f) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87 comma 1, lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui redditi (D.P.R. 22/12/1986, n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- g) le tabelle indicative delle stazioni, fermate e degli orari dei Servizi Pubblici di Trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di provata pertinenza e le aste delle bandiere;

- h) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste;
- i) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate (taxi, autonoleggio);
- j) le occupazioni di spazi soprastanti con faretti, telecamere, lampade e luci in genere;
- k) le occupazioni realizzate con fioriere, addobbi floreali e piante purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori che possano essere facilmente rimossi, nel rispetto delle autorizzazioni relative alle indicazioni ed alle norme di arredo urbano stabilite dall'Amministrazione Comunale;
- l) le occupazioni effettuate da coloro che promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico o istituzionale o a scopo benefico, purché l'area occupata non ecceda i 10 (dieci) metri quadrati;
- m) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione, la devoluzione gratuita al Comune al termine della medesima;
- n) le occupazioni di aree cimiteriali;
- o) le occupazioni permanenti di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi effettuate a cura degli stessi utenti;

Art. 25 - Agevolazioni per esercizi commerciali e artigianali

1. Il Comune può concedere agevolazioni sul pagamento della TOSAP, fino alla totale esenzione, per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.
2. Compete alla Giunta Comunale deliberare l'applicabilità della norma di cui al comma 1 nei casi specifici, nonché stabilire l'entità e le modalità di concessione delle agevolazioni, in base a criteri di equità ed uniformità di trattamento.

Art. 26 - Denuncia e versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare all'Ufficio Tributi del Comune apposita denuncia entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.
3. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.
4. Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno.
5. Il versamento della tassa dovuta dalle aziende di erogazione di servizi pubblici per le occupazioni di carattere permanente è effettuato in unica soluzione entro il 30 aprile, sulla base del numero di utenti individuati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
6. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze.
7. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
8. Il versamento della tassa non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi euro 12,00 per le occupazioni permanenti ed euro 3,00 per le occupazioni temporanee.
9. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee con canone d'importo complessivo superiore ad euro 258,23 è consentito il pagamento in 4 rate scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai termini di scadenza più sopra indicati.

Art. 27 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

1. Il mancato pagamento da parte dell'obbligato degli importi indicati nella comunicazione di cui al comma precedente, nel termine assegnato, comporta la riscossione coattiva con le procedure di cui all'art. 52, comma 6, D.Lgs. n. 446/1997.

Art. 28 - Sanzioni e interessi

1. Trovano applicazione le sanzioni previste dall'articolo 53 del D.Lgs. n. 507/1993 e dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.
2. Le sanzioni indicate al comma 1 si applicano congiuntamente a quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, in quanto le stesse risultino dovute.
3. Ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 165, la misura annua degli interessi è determinata nei limiti di due punti e cinquanta percentuali di differenza in più rispetto al tasso di interesse legale in vigore. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 29 – Individuazione delle unità organizzative

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:

Numero d'ord.	OGGETTO	Settori di intervento	Unità organizzativa
1	Rilascio provvedimento finale	Tecnico	U.O.C. N°4
2	Verifiche norme tecniche; prescrizioni Esecuzioni lavori; depositi cauzionali edilizia - urbanistica	Edilizia-urbanistica	U.O.C. N°3
3	Verifiche attività commerciali	Commercio	U.O.C. N°2
4	Verifiche presupposti concessioni, controlli, ecc	Polizia Locale	U.O.C. N°5
5	Riscossione- accertamenti e ruoli	Tributi	U.O.C. N°2

Art. 30 – Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art.15, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. E' altresì inserito anche nel sito Web istituzionale di questo comune, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Art. 31 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il precedente regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 in data 28.07.1994, e successive modificazioni e integrazioni.

ALLEGATO A

Occupazioni Permanenti

CATEGORIA I^

Metroquadro/anno (o frazioni di anno) euro Ventotto/00 mq/a € 28/00

CATEGORIA II^

Metroquadro/anno (o frazioni di anno) euro Diciannove/00 mq/a € 19/00

CATEGORIA III^A

Metroquadro/anno (o frazioni di anno) euro Undici/00 mq/a € 11/00

- A) Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico 100% tariffa;
- B) Occupazioni di qualsiasi natura sottostante e soprastante di suolo pubblico 50% tariffa;
- C) Occupazioni con passi carrai 70% tariffa;

- I. Occupazione di sottosuolo stradale e del soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti etc... (servizi pubblici) da calcolare in lunghezza; chilometro/anno (o frazioni di anno) euro Trenta/00 Km/a € 30/00 (senza distinzione per categoria)

- II. Occupazione di sottosuolo stradale e del soprasuolo stradale con armadietti contenitori etc... innesti e allacci (servizi pubblici) da calcolare cadauno; cad./anno (o frazioni di anno) euro Venti/00 cad./a € 20/00 (senza distinzione per categoria)

- III. Occupazione di suolo e del soprasuolo con macchinette di distribuzione automatiche; da calcolare cadauno; cad./anno (o frazioni di anno) euro Quarantasei/00 cad./a € 46/00 (senza distinzione per categoria)

- IV. Occupazione di suolo e del soprasuolo con insegne, cartelli pubblicitari etc...; da calcolare in lunghezza proiettata sul suolo; ml./anno (o frazioni di anno) euro Dieci/00 ml./a € 1000 (categoria I^A 100% - categoria II^A 80% - categoria III^A 50% -)

Occupazioni Temporanee

CATEGORIA I^A

Metroquadro/giorno euro Uno/50

mq/g € 1/50 (fino a giorni 14)

Metroquadro/giorno euro Uno/00

mq/g € 1/00 (oltre al quattordicesimo giorno)

CATEGORIA II^A

Metroquadro/giorno euro Uno/00

mq/g € 1/00 (fino a giorni 14)

Metroquadro/giorno euro Zero/80

mq/g € =/80 (oltre al quattordicesimo giorno)

CATEGORIA III^A

Metroquadro/giorno euro Zero/50

mq/g € 0/50 (fino a giorni 14)

Metroquadro/giorno euro Zero/30

mq/g € 0/30 (oltre al quattordicesimo giorno)

- A) Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico 100% tariffa;
- B) Occupazioni effettuate da venditori ambulanti, produttori agricoli che vendono direttamente la propria merce 50% tariffa;
- C) Occupazioni per l'esercizio dell'attività edilizia 50% tariffa;
- D) Occupazioni per manifestazioni politiche, culturali, sportive e ricreative 20% tariffa;
Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 metri quadrati, del 25 per cento fino a 1.000 metri quadrati, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 metri quadrati
- E) Occupazione con autovetture ad uso privato 80% tariffa;

Occupazione di sottosuolo stradale e del soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti etc... (servizi pubblici) da calcolare in lunghezza; chilometro/giorno euro Quindici/00 Km/g € 15/00 (senza distinzione per categoria)